

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Regolamento di previdenza e assistenza

In vigore dal 1 gennaio 2018

Approvato dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 29 aprile 2015 e successivamente modificato dalla medesima nelle riunioni del 29 aprile 2016 e 24 novembre 2016, a seguito delle osservazioni contenute nelle note direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispettivamente, 10 febbraio 2016 e 27 ottobre 2016. Approvato in via definitiva dai Ministeri vigilanti con nota del 24 marzo 2017, di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2017 n.105.

TITOLO I DELLE PRESTAZIONI

Articolo 1 Prestazioni

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro, di seguito "Ente", riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) vecchiaia anticipata
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) indennità di maternità
- g) provvidenze straordinarie

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

2. Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro.

3. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Articolo 2 La domanda

Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

Articolo 3 Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità. Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici messi a disposizione dall'Ente stesso. Può altresì essere consegnata a mano presso la sede dell'Ente direttamente dall'interessato, oppure inviata per raccomandata e, in tal caso, si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'ufficio postale di partenza.

Articolo 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Articolo 5

Pensione di vecchiaia

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, la pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che abbiano compiuto sessantasei anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, sempreché la misura della pensione spettante non sia inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell'anno di maturazione del diritto, come determinato ai sensi del successivo articolo 37. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano soddisfatti i requisiti richiesti.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il requisito anagrafico di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2013, la quota di pensione annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi al pensionamento, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi.

Concorrono a determinare il montante contributivo il totale dei contributi soggettivi, versati ai sensi del successivo articolo 37, nonché le somme corrisposte a titolo di contribuzione volontaria, di riscatto e di ricongiunzione per periodi afferenti ad annualità successive all'anno 2012.

Concorrono, altresì, a determinare il montante contributivo i contributi integrativi versati tempo per tempo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con esclusione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell'importo relativo

ad un quarto di tale contributo che, in ogni caso, non potrà essere inferiore all'importo corrispondente al contributo integrativo minimo di cui al comma 5 del successivo articolo 38, come annualmente determinato.

Il montante contributivo è rivalutato su base composta il 31 dicembre di ciascun anno. Sono escluse dalla rivalutazione le somme versate nello stesso anno.

Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti è dato dal tasso di variazione del gettito contributivo mediamente accertato nel quinquennio precedente, pari alla media geometrica quinquennale dei tassi annui di variazione del medesimo gettito contributivo dei cinque anni precedenti l'anno in cui rivalutare i montanti, opportunamente corretto degli effetti delle variazioni dell'aliquota del contributo soggettivo e dell'aliquota del contributo integrativo eventualmente intervenute.

Ai fini del computo della variazione del gettito contributivo si considerano i contributi soggettivi e integrativi obbligatori nonché i contributi volontari, con l'esclusione della contribuzione facoltativa di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.

4. Sino a tutto il 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall'Ente con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si applica quest'ultimo.

5. Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti il 1° gennaio 2013, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente:

- a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00;
- b) per gli anni di iscrizione maturati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 euro 9.000,00.

Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

6. La misura della pensione, come determinata in base ai commi 3 e 5, è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa e facoltativa, nella misura così stabilita:

- a) di una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche "Russo Spena";
- b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002;

c) di una quota pari all'8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012;

d) di una quota calcolata con il sistema contributivo, prendendo a base la contribuzione facoltativa di cui al successivo articolo 46, tempo per tempo versata.

7. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi di cui al precedente comma 6, lettera d), è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall'Ente con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

8. Ove i tassi di capitalizzazione calcolati ai sensi dei commi 3, 4 e 7 del presente articolo risultassero inferiori all'1,5%, i montanti saranno comunque rivalutati al tasso dell'1,5%.

9. Il maggior onere derivante dall'applicazione del tasso minimo garantito dell'1,5% di cui al precedente comma è recuperato attraverso un'adeguata decurtazione della rivalutazione dei montanti da operarsi nel primo anno in cui i tassi calcolati ai sensi dei commi 3, 4 e 7 risultino superiori all'1,5%. La decurtazione non può comunque implicare l'applicazione di un tasso di capitalizzazione inferiore a quanto previsto dal comma 8.

Ove la decurtazione annuale applicata ai sensi del presente comma non sia sufficiente a recuperare per intero il maggior onere derivante dall'applicazione del tasso di capitalizzazione minimo dell'1,5%, successive decurtazioni annuali saranno applicate fino al recupero totale del montante dei maggiori rendimenti a suo tempo accreditati.

10. I tassi annui di capitalizzazione di cui ai commi 3, 4, 7, 8 e 9 del presente articolo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 6

Pensione di vecchiaia anticipata

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso del requisito anagrafico dei sessanta anni di età e abbiano maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 1, quello di iscrizione e contribuzione è aumentato di un anno ogni due solari, fino a quaranta anni.

3. Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro, unicamente per coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione ovvero a quello di presentazione della domanda di pensione, se successiva.

4. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata con le disposizioni di cui all'articolo 5.

5. In caso di reiscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione. I contributi soggettivi e integrativi versati nel periodo di reiscrizione, concorrono a determinare una quota di pensione calcolata con le modalità di cui all'articolo 5, erogata a decorrere dall'anno successivo alla nuova cancellazione.

Articolo 7

Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e vecchiaia anticipata

1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio in base ai contributi soggettivi ed integrativi versati nel periodo, calcolato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.

2. La misura del supplemento è determinata con le modalità di cui all'articolo 5.

3. Per le annualità di contribuzione antecedenti il 1 gennaio 2013, la misura del supplemento è determinata in base alla previgente normativa.

4. Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione.

5. La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno, è utile per la rideterminazione della pensione, calcolata con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all'iscrizione all'Ente, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti:

a) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;

b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all'iscrizione;

c) sia presentata domanda in costanza di iscrizione all'Ente.

2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5. La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.
3. Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro. L'iscritto che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall'Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione.
4. La pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.
5. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest'ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità.
6. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.
7. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo articolo 10.
8. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Articolo 9

Documentazione per la pensione di inabilità

1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:
 - a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
 - b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.
2. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;

b) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Articolo 10

Commissione medica e modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità totale e permanente all'esercizio della professione è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ente della domanda, completa della documentazione di cui al precedente articolo 9. Ad esso provvede un'apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità all'esercizio della professione.

Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione.

In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita domiciliare.

In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo articolo 12.

Articolo 11

Accertamento di speciali stati inabilitanti

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità totale e permanente all'esercizio della professione possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Articolo 12

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente:

- a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;
- b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione con l'indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
- c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori, eventuali accertamenti eseguiti.

Articolo 13

Reiezione e ricorso

Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere trasmesso all'Ente con le stesse modalità di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell'Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente.

In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall'Ente e poste a carico della parte soccombente.

L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

Articolo 14

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente.

2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 e non può comunque essere di misura inferiore al settanta per cento di cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità, come determinato ai sensi del successivo articolo 37.

4. L'Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 10, ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell'accertamento, conferma o revoca la pensione. La pensione è definitiva quando l'invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato di invalidità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6, in sostituzione della pensione di invalidità.

6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell'ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.

7. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Articolo 15

Documentazione per la pensione di invalidità

1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- b) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Articolo 16

Commissione medica e modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente articolo 10.

Art. 17

Accertamento di speciali stati invalidanti

1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.

Art. 18
Compiti della Commissione medica

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.

Articolo 19
Reiezione e ricorso

In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 13.

Articolo 20
Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 5, 6 e 22 nonché la rendita e la pensione contributiva erogate in base alla normativa vigente prima del 1 gennaio 2013, sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure:

- a) il sessanta per cento al coniuge;
- b) il venti per cento a ciascun figlio minorenni fiscalmente a carico o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del cento per cento.

- c) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro;
- d) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il quaranta per cento a ciascun figlio nell'ipotesi di due figli minorenni o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
- e) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
- f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dal precedente articolo 5, comma 1;
- g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dal precedente articolo 5, comma 1.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, nella ipotesi in cui il de cuius al momento del matrimonio avesse una età anagrafica maggiore di sessantacinque anni e una differenza di età rispetto al coniuge superiore a 20

anni, le aliquote di pensione di cui al comma 1 sono proporzionalmente ridotte del dieci per cento per ogni anno di matrimonio mancante a dieci.

3. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 14 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1.

4. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell'assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei dieci anni antecedenti l'evento. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad una età inferiore a quella stabilita per l'accesso alla pensione di vecchiaia, si applicano i coefficienti di trasformazione relativi al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

5. Sono equiparati ai figli minorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, i figli che frequentano scuole medie superiori nonché, al compimento di ventisei anni di età, i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.

6. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia.

7. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali

1. La posizione contributiva del Consulente del Lavoro si intende regolare nel caso in cui siano stati assolti gli obblighi di cui all'articolo 40 del presente Regolamento e risultino interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese.

2. In caso di irregolarità contributiva, i trattamenti pensionistici, anche in regime di totalizzazione, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto al punto 1, sempreché risultino maturati gli ulteriori requisiti previsti per i predetti trattamenti pensionistici. Sono fatte salve le decorrenze previste per i trattamenti pensionistici, anche in regime di totalizzazione, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro i sessanta giorni successivi alla richiesta dell'Ente.

3. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell'ultima rata.

4. Ai Consulenti del Lavoro che al 31 dicembre 2012 hanno maturato i requisiti e le altre condizioni richieste per l'accesso alle prestazioni previste dalla normativa vigente a tale data, la pensione è riconosciuta sulla base di detta normativa.

5. Per le pensioni di vecchiaia di cui al precedente comma 4 spettano arretrati per un massimo di due annualità, senza interessi.

Articolo 22

Pensione aggiuntiva

1. A tutti gli iscritti all'Ente che, a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5.

2. La pensione aggiuntiva, di cui al precedente articolo 5, comma 6, lettera d), non concorre alla determinazione dell'importo della pensione minima di cui al precedente articolo 5, comma 1.

Articolo 23

Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Articolo 24

Rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. La rivalutazione di cui al comma 1 è annualmente deliberata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Per i primi cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2013, in deroga al comma 1 del presente articolo, la rivalutazione è applicata annualmente nella seguente misura:

a) cento per cento per l'importo di pensione sino ai due terzi del contributo soggettivo minimo, di cui all'articolo 37, comma 2;

b) settantacinque per cento per la parte eccedente il limite di cui alla lettera a).

Articolo 25
Provvidenze straordinarie

1. Giusta quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze straordinarie a favore dei soggetti indicati nel successivo articolo 26, secondo le norme del presente Regolamento.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

Articolo 26
Soggetti beneficiari

Le provvidenze straordinarie possono essere erogate agli iscritti, ai pensionati dell'Ente iscritti, al coniuge e ai familiari titolari di pensione di reversibilità e indiretta di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) dello Statuto, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 27
Condizioni per l'erogazione

1. Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che:
 - a) l'iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;
 - b) nei confronti dell'iscritto non sia in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio della attività professionale;
 - c) l'iscritto sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori dovuti all'ENPACL. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo III del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell'ultima rata;
 - d) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di cui alle lettere a) e c) del successivo articolo 28, con provvedimento motivato, può concedere provvidenze straordinarie in deroga alle condizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 28
Tipologia delle situazioni di gravità

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità, di cui al precedente articolo 26, quelle derivanti da:

- a) calamità naturali;
- b) furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
- c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Articolo 29

Modalità per ottenere le provvidenze straordinarie

1. Per ottenere le provvidenze straordinarie il richiedente deve inviare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.
2. I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono:
 - a) autocertificazione attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di appartenenza;
 - b) dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione;
 - c) dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 28;
 - d) autocertificazione dello stato di famiglia e, ove necessari, del decesso;
 - e) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell'Ente, si renda necessaria per l'istruzione della pratica.

Articolo 30

Misura delle provvidenze straordinarie

1. Le provvidenze straordinarie potranno essere erogate nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, per un importo non superiore a 10 volte l'importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera. Il predetto limite è aumentato di un importo pari allo stesso contributo soggettivo minimo per ciascun familiare a carico.
2. Per ciascuna circostanza o situazione di notevole gravità di cui al precedente articolo 28, al richiedente non può essere erogata più di una provvidenza straordinaria per ogni anno solare.

Articolo 31

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

1. I Consulenti del Lavoro appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 1985 n.140.
2. La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in essere, dal 1 gennaio 1985, e per le pensioni future, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
3. La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo.
4. Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici.
5. La domanda deve dare atto della appartenenza alle categorie richiamate dalla norma generale e la dichiarazione dell'assenza del titolo a godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico.

Articolo 32

Indennità di maternità

1. L'Ente eroga agli iscritti indennità di maternità in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere :

a) inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n.537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;

b) superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 2, ferma restando la potestà da parte dell'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.

4. L'indennità di cui al comma 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194.

5. Ai fini dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva, l'Ente provvede d'ufficio alla verifica di quanto previsto al comma 1 del precedente articolo 21.

Articolo 33

Termini e modalità della domanda di indennità di maternità

1. L'indennità di cui all'articolo 32 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a seguito di apposita domanda presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'evento.

2. La domanda, presentata con le modalità di cui all'articolo 3, deve essere corredata da :

a) copia del documento di identità del richiedente;

b) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Nel caso di presentazione della domanda in data successiva al parto, certificato di nascita e autocertificazione di stato di famiglia;

- c) autocertificazione attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) copia del modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

Articolo 34

Indennità in caso di interruzione della gravidanza

1. In caso di interruzione della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui al precedente articolo 32 è corrisposta nella misura pari all'ottanta per cento di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell'evento.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 33 è sostituita da certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria che ha fornito le prestazioni, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978 n. 194.

Articolo 35

Indennità in caso di adozione e affidamento

1. L'indennità di cui al precedente articolo 32 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. Nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni e fino alla maggiore età.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 33 è sostituita da idonea dichiarazione attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Articolo 36

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 32, 34 e 35, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e successive modificazioni. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la ridefinizione del contributo dovuto dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II DEI CONTRIBUTI

Articolo 37

Contributo soggettivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano iscritti all'Ente, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo la cui misura è annua.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E' in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00.
3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base al tasso di cui al precedente articolo 5, comma 3, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.
Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione annuale è determinata in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.
4. Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare, il contributo soggettivo è rapportato a mese.
5. Il reddito prodotto dal Consulente del Lavoro socio di società tra professionisti, costituita ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, concorre, ai soli fini previdenziali, alla determinazione del reddito professionale da assoggettare a contribuzione soggettiva, indipendentemente dall'Albo e dal Registro al quale risulti iscritta tale società in funzione dell'attività prevalente, come definita nello statuto o nell'atto costitutivo. La base imponibile per la determinazione del reddito professionale è costituita dalla quota di reddito dichiarato dalla società tra professionisti ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine, si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato a detti utili ancorché non distribuiti ai soci.
6. I giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono all'Ente, sono tenuti, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l'applicazione del cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l'applicazione dell'aliquota intera.
7. I pensionati ENPACL di vecchiaia e vecchiaia anticipata, anche in regime di totalizzazione, iscritti all'Ente, sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di

optare annualmente, in occasione della presentazione della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 40, per la riduzione al cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione è applicata dalla decorrenza del pensionamento ovvero, per gli anni successivi, dal primo giorno dell'anno della richiesta.

8. La riduzione di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applica anche al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 38 Contributo integrativo

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo integrativo.

2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione pari al quattro per cento su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e versarne all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

3. Le associazioni di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 2 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

4. Le società tra professionisti, costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, applicano sui corrispettivi rientranti nei volumi d'affari ai fini IVA la maggiorazione percentuale che costituisce il contributo integrativo dovuto dai soci professionisti alle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie. Il Consulente del Lavoro è obbligato a dichiarare all'ENPACL l'ammontare di tale maggiorazione, calcolato applicando al volume d'affari complessivo della società tra professionisti la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso in cui tra i soci della società siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti. La maggiorazione percentuale deve essere riversata da ciascun Consulente del Lavoro socio di società tra professionisti, iscritto all'ENPACL, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore o la società tra professionisti

al socio. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore nonché nei confronti della società tra professionisti e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello dei crediti per prestazioni professionali.

5. Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, dovuto anche in assenza di volume d'affari o di partita IVA, con delibera del Consiglio di Amministrazione è rivalutato annualmente in base al tasso di cui al precedente articolo 5, comma 3, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.

Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione annuale è determinata in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.

6. La maggiorazione percentuale e il volume d'affari di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.

Articolo 39

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. L'Assemblea dei Delegati dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni tre anni o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione, e per migliorare il livello delle prestazioni risultanti dall'applicazione del metodo contributivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la variazione:

- a) dell'aliquota di cui al comma 2 dell'articolo 37;
- b) dei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 37;
- c) dell'aliquota di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- d) della misura minima di cui al comma 5 dell'articolo 38.

Articolo 40

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente esclusivamente in via telematica, entro il 16 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare dei compensi sul quale è calcolato il contributo di cui all'articolo 38, nonché il reddito professionale conseguito, ivi compreso quello prodotto in associazione o società tra professionisti, costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183.

La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d'affari o di partita IVA.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, del reddito professionale e dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti ad associazioni o società tra professionisti, costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, si applicano i criteri di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.

5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione di cui al comma 1, il richiedente può renderla provvisoriamente. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

7. In caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1.

Articolo 41

Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale, bancario ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato.

L'Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

2. Il contributo integrativo di cui all'articolo 38 è riscosso con le stesse modalità di cui al punto precedente.

3. Il contributo integrativo è versato, in unica soluzione, entro il 16 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 7. E' data facoltà, a domanda, di versare il contributo integrativo in quattro rate mensili di uguale importo, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre

di ogni anno, con applicazione di una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, rapportata all'importo e ai giorni oggetto di rateazione.

Nei casi di cui all'articolo 40, comma 7, il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.

4. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

5. Date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi obbligatori sono stabilite o modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Articolo 42

Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.

3. La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

4. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.

Articolo 43

Controllo delle comunicazioni

Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 40 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione o a superstiti entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni fiscali, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 40, comma 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Articolo 44
Riscatti

1. E' data facoltà di riscattare, in tutto o in parte:

- a) il periodo di praticantato, non superiore al periodo minimo previsto dalla legge, tempo per tempo;
- b) il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
- c) il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.

2. I periodi possono essere riscattati purché non coincidenti con altri comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'Ente o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

3. Per i periodi successivi al 1 gennaio 2013, la misura del contributo dovuto è pari, per ogni anno di riscatto, al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di riscatto.

4. Per i periodi precedenti il 1 gennaio 2013, l'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge 5 marzo 1990 n.45 o in vigore al momento della domanda di riscatto. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

5. Il pagamento dei riscatti può essere effettuato in un numero massimo di rate pari alla metà del periodo riscattato.

6. Il pagamento del riscatto di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere effettuato in un numero massimo di centoventi rate, senza applicazione di interessi.

Articolo 45
Contribuzione volontaria

1. I soggetti che siano stati iscritti e possano far valere due anni di contribuzione all'Ente, anche non continuativa, possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia di cui al precedente articolo 5.

L'importo del contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria.

Articolo 46

Contribuzione facoltativa aggiuntiva

1. Tutti gli iscritti all'Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.
2. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli.

TITOLO III
DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Articolo 47

Disciplina della rateazione

1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni, può chiedere la rateazione delle somme dovute.
2. La rateazione è concessa esclusivamente a domanda, per tutti i debiti afferenti annualità di contribuzione, come definite al comma 1, sino a quella antecedente l'istanza.
3. La domanda di rateazione deve riguardare l'intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito.
4. Nel caso in cui la contribuzione risulti versata, la domanda può riguardare le sole sanzioni dovute.
5. La rateazione è concessa per un debito pari o superiore ad euro 2.000,00.
6. La rateazione ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00.
7. Il debito complessivo è maggiorato dell'importo derivante dall'applicazione dell'interesse di differimento e dilazione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di presentazione della domanda, maggiorato di sei punti.
8. La rateazione è concessa anche per importi oggetto da parte dell'Ente di recupero in fase giudiziale al momento di presentazione della domanda. La rateazione non ha efficacia interruttiva delle procedure esecutive in corso.
9. Il piano di rientro è comunicato dall'Ente all'interessato, unitamente con l'accoglimento della domanda di rateazione.
10. Nei casi di cui al comma 8, l'accoglimento della domanda di rateazione da parte dell'Ente è subordinato al previo pagamento delle spese legali dovute, anche riferite a provvedimenti precedenti. Su richiesta dell'interessato le spese legali potranno essere inserite nel piano di ammortamento e poste in riscossione con le prime rate.

11. Il piano di rientro di cui al comma 9 diviene definitivo a seguito del pagamento della prima rata e non è modificabile, ad esclusione del caso di estinzione anticipata del residuo debito, con ricalcolo dell'interesse dovuto.

12. Il pagamento avviene con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo 41.

13. La rateazione è revocata d'ufficio:

a) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive;

b) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione.

Le somme eventualmente già versate sono imputate dall'Ente alle annualità di contribuzione più remote.

La revoca comporta l'attivazione di tutte le procedure necessarie per il recupero dei crediti vantati dall'Ente e non consente all'interessato di poter presentare nuova domanda di rateazione per le annualità di contribuzione già oggetto della precedente.

14. La rateazione può essere richiesta anche dagli eredi o dai superstiti del Consulente del Lavoro, alle medesime condizioni e modalità di cui al presente articolo.

TITOLO IV
DEL REGIME SANZIONATORIO

Articolo 48

Regime sanzionatorio del
contributo soggettivo e del contributo integrativo

- a) Sanzioni relative alla omissione della dichiarazione telematica della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 40
- 1) L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà, non seguita da rettifica entro novanta giorni dalla scadenza del termine, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249 limitatamente alla contribuzione integrativa.
 - 2) Il Consulente del Lavoro che non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria deve la sanzione di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione è dovuta altresì nel caso di comunicazione infedele, tale da determinare un contributo soggettivo e/o integrativo inferiore al dovuto.
 - 3) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari e di un reddito professionale uguale a zero non si applica la sanzione di cui al comma 2).
 - 4) Al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari o di un reddito professionale maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di euro 40,00.
 - 5) Al Consulente del Lavoro che ottempererà all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di euro 200,00 anche nel caso in cui vengano dichiarati sia un volume d'affari che un reddito professionale pari a zero.
 - 6) Le sanzioni fisse relative alla omissione della comunicazione non sono trasmissibili agli eredi.
- b) b) Sanzioni relative alla omissione del versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo.
- 1) Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento dei contributi soggettivo e integrativo nonché del contributo per maternità di cui all'articolo 9 dello Statuto dell'ENPACL entro novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata.

2) Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00 per ciascuna rata.

3) La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale per ciascuna contribuzione. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.

4) Qualora l'Ente accerti la presenza di un volume d'affari ai fini IVA ovvero di un reddito professionale interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il Consulente del Lavoro deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

Articolo 49

Ambito di applicazione

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 48 anche i contributi omessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Le somme versate ai sensi dell'articolo 48 non concorrono alla formazione del montante contributivo di cui al precedente articolo 5, comma 3.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 50

Vigilanza

Le delibere in materia di contributi e prestazioni, adottate dall'Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono soggette ad approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti.